



In collaborazione con:



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

**Tutela giurisdizionale delle
privative per Varietà Vegetali –
Problematiche nelle consulenze
tecniche d'ufficio (CTU) e
Varietà Essenzialmente derivate**

Rinaldo PLEBANI – Partner STUDIO TORTA SPA



SOMMARIO

1. LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
2. LE PROBLEMATICHE NEL CASO DELLE VARIETÀ VEGETALI
3. LE (POCHE) DECISIONI NOTE
4. PUNTO SULLE VARIETÀ ESSENZIALMENTE DERIVATE (EDV)
5. PRIMO CASO DI STUDIO: LA VARIETÀ DI LATTUGA «BALLERINA»
6. SECONDO CASO DI STUDIO: RISO «GLADIO» E RISO «SIRIO» -EDV?
7. CONCLUSIONI



LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO - 1

Dispositivo dell'art. 191 Codice di procedura civile

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti (1) il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza (2), nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone

ART. 121(5) cpi. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.



LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO - 2

Art. 194 (1) c.p.c. - il consulente tecnico può:

- svolgere le indagini commesse dal giudice,
- chiedere chiarimenti alle parti,
- assumere **informazioni da terzi**.

Art. 198 (2) c.p.c. - Prevede anche che:

in via eccezionale, il consulente, previo consenso di tutte le parti, possa esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa; QUINDI, nel rispetto del contraddittorio:

- il C.T.U. può svolgere indagini esplorative necessaria per riscontrare la veridicità dei fatti allegati dalle parti e l'attendibilità dei mezzi di prova da esse offerti» (Cass. 26893/2017; Cass. 12921/2015)



LE PROBLEMATICHE NEL CASO DELLE VARIETÀ VEGETALI - 1

Approccio n. 1:

- **Verificare le caratteristiche espresse (conformità fenotipica) della varietà sotto accusa rispetto a quelle indicate nel Questionario tecnico usato per l'esame della varietà protetta**

Problema:

spesso occorre verificare sulle piante ad un determinato stadio di sviluppo o addirittura sui frutti

Approccio n. 2:

Verificare la conformità genetica tra varietà sotto accusa e varietà protetta – si può usare quando non c'è tempo o modo di usare l'approccio n. 1

SERVE EFFETTUARE TEST SPECIFICI PER I QUALI OCCORRE UN ESPERTO

(agronomo / genetista)



LE PROBLEMATICHE NEL CASO DELLE VARIETÀ VEGETALI - 2

DEFINIZIONE DI EDV – art. 13 (6) Regolamento 2100/94

- (i) è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, o da una varietà che è essa stessa prevalentemente derivata dall'iniziale varietà, pur conservando l'espressione delle caratteristiche essenziali che derivano dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale,
- (ii) è chiaramente **distinguibile** dalla varietà iniziale e
- (iii) salvo le differenze che risultano dall'atto di derivazione, si conforma alla varietà iniziale **nell'espressione delle caratteristiche essenziali** che derivano dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale.

SI PONE IL PROBLEMA DI DEFINIRE QUALI SONO LE «CARATTERISTICHE ESSENZIALI»

- **LE CARATTERISTICHE INCLUSE NEI QUESTIONARI TECNICI PER LE VERIFICHE D.U.S. POSSONO ESSERE INSUFFICIENTI!**



LE (POCHE) DECISIONI NOTE - 1

A livello europeo le più note decisioni riguardano nella fattispecie tutte delle EDV, è il caso di

«Biancaneve» «Fresia» «Bambino»

Basate su fingerprint genetico - analisi AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphisms)



Bambino - Gypsophila

- Test AFLP – Somiglianza 0,91 Jaccard
- Contro-AFLP - la differenza genetica è del 13% +;
- Opinione di esperti: il trattamento con radiazioni può portare a una differenza genetica del 3,5% (8 su 228 marcatori)
- Riferimento per valori soglia Jaccard **inferiori a 0,90** per altre colture (cotone - 0,82; mais - 0,875);



LE (POCHE) DECISIONI NOTE - 2

Nel caso di EDV la conformità genetica (Soglia EDV) può non essere determinante: si pone dunque lo **spostamento dell'onere della prova sul convenuto**

Se l'attore dimostra una delle seguenti condizioni:

- Conformità genetica tra la varietà originaria protetta e la varietà accusata
- La varietà accusata mantiene, salvo piccole differenze, l'espressione delle caratteristiche essenziali che derivano dal genotipo o da una combinazione di genotipi della varietà protetta.

L'Esperienza Australiana:

La legge Australiana PBR (Plant Breeders Right) prevede una definizione di «caratteristiche essenziali»:

- “Essential characteristics are heritable traits that contribute to the principal features, **performance or value** of the variety”;
- Requires that **important differences** (more than **cosmetic**) must be demonstrated if the second variety is not to be declared as an EDV.
- – “**cosmetic**” is interpreted in the context of the second variety and the specific characteristic in question. Example: “*colour of anthers*”



LE (POCHE) DECISIONI NOTE - 3

Le critiche alle decisioni basate puramente su marcatori genetici

Livello richiesto di conformità genetica - secondo UPOV art. 14 (b) I:

- "Derivato" significa che i materiali genetici della varietà protetta sono stati utilizzati nella creazione della varietà successiva;
- “Gli esempi di derivazione essenziale di cui all'art. 14(5)(c) chiariscono che le differenze che risultano dalla
derivazione dovrebbero essere uno o pochissimi”

-Determinazione della conformità genetica:

- L'uso dei marcatori AFLP è “aperta ad obiezioni”;
- La determinazione (attendibile) della conformità genetica mediante I marcatori del DNA richiede l'uso di marcatori multi-allelici e campionamento affidabile e rappresentativo dell'intero genoma (da 230 a 260 marker sono considerati **insufficienti**).



PUNTO SULLE VARIETÀ ESSENZIALMENTE DERIVATE (EDV)

Il 22 Ottobre 2016 si è tenuto a Ginevra un Seminario promosso dalla UPOV per fare il punto sulle EDV.

Le conclusioni sono state le seguenti:

- L'UPOV dovrebbe pubblicare delle Guidelines specificamente studiate per le Corti
- L'UPOV non è l'UAMI. Le questioni di cui si occupa UPOV sono di più tecniche e riguardano problemi legati tanto alla violazione così come alla registrazione.
- I tribunali possono sentirsi meno a proprio agio con tale oggetto e quindi essere più pronti a fare riferimento alle linee guida. La posizione internazionale di UPOV può aiutare allo stesso modo delle linee guida dell'OMPI. Linee guida che abbracciano un ampio spettro di parti interessate e di interessi possono essere più credibili e persuasive per i tribunali.
- La definizione di EDV deve essere **rivista radicalmente** in quanto quella presente nella Convenzione UPOV e ripresa dalle leggi nazionali sui PBR e dal Regolamento 2100/94 è di difficile interpretazione e lascia troppo spazio alla discrezionalità delle Corti



PRIMO CASO DI STUDIO: LA VARIETÀ DI LATTUGA «BALLERINA»

Il 20 Agosto 2007 il CTU è stato incaricato di rispondere al seguente Quesito:

*«Dica il CTU, esaminati gli atti di causa ed **eseguiti tutti gli accertamenti necessari, anche avvalendosi di specialisti e strutture da esso individuate**, se i campioni di seme prelevati in corso di causa presso GTG S.A. possano ritenersi in violazione della privativa comunitaria CPRV n. 5846/00 relativa alla varietà “Ballerina”, in particolare procedendo ad analisi molecolare e, se possibile, del fenotipo, quest’ultimo in comparazione diretta con la varietà Ballerina.»*

- I CTP incaricati erano rispettivamente Professori Universitari e Agronomi
- Con l’assenso dei CTP è stata contattata l’Università di Perugia per l’esecuzione di test genetici.
- Infatti, effettuare lo sviluppo completo delle piante dai semi avrebbe comportato tempi più lunghi e difficoltà legate alla stagionalità della pianta; inoltre si convenne che l’analisi comparativa del genotipo, eseguita tramite analisi molecolare (con marcatori), è in generale più precisa ed esauriente della analisi comparativa dei fenotipi. Infatti **tratti fenotipici anche diversi non escludono a priori la identità genetica, mentre una identità genetica rilevata mediante analisi statistica dei livelli di somiglianza riscontrati tramite spezzettamento del DNA in frammenti e amplificazione (PCR) eseguita su tali frammenti fornisce un risultato comparativo di pressoché assoluta sicurezza** ed indipendente dalla variabilità connessa alla espressione fenotipica



LA VARIETÀ DI LATTUGA «BALLERINA» - 2

Dai lotti di seme sequestrati in Spagna e dal lotto della varietà “Ballerina”, fornito dal legale del sono stati estratti campioni da 100 semi (4 campioni per lotto); per ciascun lotto, due campioni di seme sono stati tratti per l’analisi e un campione ciascuno è stato consegnato ai CTP.

I 4 campioni di ciascun lotto contrassegnati con la lettera M seguita dal numero relativo al lotto e sono stati reperiti lotti di seme delle **varietà Parella, Criolla, Maravilla de Verano, S. Anna e Great Lakes** cui sono state aggiunte altre varietà di riferimento (**Parella rossa e Tuareg**). Anche in questo caso dai lotti sono stati estratti campioni da 100 semi (contrassegnati con un codice da M17 a M25).

I campioni sono sottoposti ad analisi, con relativa suddivisione in 3 sub-campioni (ogni sub- campione è rappresentato da un bulk di 8 genotipi)

Le bustine contrassegnate da M1 ad M25 sono state aperte e da ciascuna di esse sono stati prelevati 50 semi che sono stati posti a germinare in vassoi di polistirolo.

Una volta che le piantine sono risultate sufficientemente sviluppate, i vassoi sono stati portati in laboratorio e si è provveduto a prelevare giovani foglioline per 24 delle 50 piante che sono state poste in buste separate e contrassegnate. Le bustine sono state, quindi, poste a -80°C e successivamente utilizzate per estrarre il DNA genomico



LA VARIETÀ DI LATTUGA «BALLERINA» - 3



Figura 1. Esempio di vassoi in polistirolo in cui sono stati seminati 50 semi per ciascun lotto (il cui numero è stato riportato sul bordo di ciascun vassoio).



Figura 2. Prelievo di foglioline fresche dalle piantule di ciascun lotto (sinistra) e loro stoccaggio separato in bustine con contrassegnato il numero del campione e del bulk cui la piantina afferirà



LA VARIETÀ DI LATTUGA «BALLERINA» - 4

- Il DNA genomico è stato sottoposto a corsa elettroforetica per verificarne la qualità ed a lettura spettrofotometrica per verificarne la concentrazione.
- I DNA degli 8 genotipi di ciascun bulk da analizzare sono stati riuniti e in aggiunta, poiché per una delle varietà di controllo (Parella) il DNA è stato estratto solo per 2 bulk, è stato inserito anche un **controllo negativo** (campione numero 69) rappresentato da sola acqua che è stato sottoposto a tutti i passaggi dell'analisi molecolare. Inoltre, al fine di verificare la bontà delle analisi molecolari, sono stati inseriti altri 4 sub-campioni (76, 77, 78 e 79) rappresentati da repliche di 4 sub-campioni scelti a caso. Ciascun bulk (per un totale di 79) è stato sottoposto ad analisi molecolare.
- si è scelto di utilizzare la tecnica AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) in quanto questa permette di ottenere una mole di informazioni notevole a fronte di un numero di esperimenti gestibile con relativa semplicità. Inoltre tale tecnica è riconosciuta come valida per la caratterizzazione varietale. L'analisi è stata condotta utilizzando due diverse combinazioni di enzimi di restrizione (Eco-RI/MseI ed PstI/MseI) e per ciascuna combinazione di enzimi, sono state utilizzate 6 combinazioni di primer, per un totale di 12 combinazioni di primer.



LA VARIETÀ DI LATTUGA «BALLERINA» - 5

L'Analisi ha concluso che:

- i lotti di seme sequestrati in Spagna e la varietà Ballerina sono indistinguibili;
- i lotti di seme sequestrati in Spagna risultano chiaramente distinguibili sia dal campione di Criolla che dai campioni di Parella;
- i campioni di Parella forniti da 3 ditte diverse sono indistinguibili fra loro, ma chiaramente distinguibili da tutti gli altri campioni sottoposti ad analisi molecolare.


Il CTU ha concluso che:

- I campioni di seme sequestrati in corso di causa in Spagna devono ritenersi in violazione della privativa comunitaria CPRV n. 5846/00 relativa alla varietà “Ballerina”, in quanto presentano ad una analisi molecolare in comparazione diretta con la varietà Ballerina, identità dei genotipi e, per contro, differenze sostanziali dal genotipo “Parrella/Criolla” pure comparato direttamente.



LA VARIETÀ DI LATTUGA «BALLERINA» - 6

Grafico ottenuto dall'analisi statistica effettuata utilizzando il software MEGA3 ed i dati molecolari dei 550 prodotti di amplificazione individuati dalle 12 combinazioni di primer





SECONDO CASO DI STUDIO: RISO «GLADIO» E RISO «SIRIO» - EDV? - 1 -

GLADIO è una nuova varietà vegetale di riso protetto dalla privativa comunitaria EU 1998/1756, La varietà Gladio rappresentava una delle varietà maggiormente coltivate in Italia per le sue caratteristiche agronomiche, qualitative e merceologiche;

SIRIO CL è una nuova varietà vegetale di riso successiva a GLADIO e oggetto di privativa rilasciata all'Ufficio comunitario della Varietà Vegetali che ha accertato la sussistenza dei requisiti, compreso quello della “**distinzione**”, richiesto dall'art. 7 del regolamento 1994 n. 2100, circostanza peraltro accertata anche nel corso di una CTU «tecnica» mediante analisi di fingerprint genetico;

CLEARFIELD identifica **linee** di varietà di riso resistenti agli erbicidi imidazolinonici grazie ad una modifica ottenuta chimicamente sul gene AHAS. La varietà più coltivata all'epoca era **LIBERO**, ma che però presenta un ciclo lungo e quindi poco adattabile alle condizioni climatiche Italiane



SECONDO CASO DI STUDIO: RISO «GLADIO» E RISO «SIRIO» - EDV?

- 2 -

IL PRIMO QUESITO

- 1) Descriva i caratteri morfo-fisiologici delle due varietà oggetto di causa, nonché le loro caratteristiche genetiche, fisiologiche e funzionali;
- 2) Dica se, secondo il suo motivato parere, la varietà denominata “SIRIO CL” della società convenuta, costituisce o meno “varietà essenzialmente derivata” e/o “varietà con caratteristiche non nettamente distinguibili” rispetto alla varietà denominata “GLADIO” della società convenuta.

RISPOSTA DOPO LA CTU «TECNICA»

la varietà Sirio-CL risulta derivata da un incrocio e successive selezioni della varietà Gladio e del genotipo Clearfield o di varianti delle stesse

- non risultano emergere evidenze sperimentali che possano avvalorare od escludere che la varietà Sirio CL sia essenzialmente derivata dalla varietà Gladio. Tuttavia il numero di alleli della varietà Siro-CL riconducibili al parentale Gladio (sei alleli) risulta superiore a quelli riconducibili al parentale genotipo Clearfield (quattro alleli).



SECONDO CASO DI STUDIO: RISO «GLADIO» E RISO «SIRIO» - EDV? - 3 -

IL SECONDO QUESITO

- 1) Precisi se la “capacità di accestimento”, il “vigore vegetativo” e la “resistenza agli erbicidi” costituiscono **caratteristiche essenziali** autonome di una varietà risicola o se le stesse sono manifestazioni sintomatiche di una o più delle altre caratteristiche essenziali;
- 2) Dica se, secondo il suo motivato parere, la varietà denominata SIRIO CL costituisce o meno varietà essenzialmente derivata dalla varietà GLADIO con riferimento alle seguenti caratteristiche: “capacità produttiva”, “qualità del riso ottenuto ovvero resa alla lavorazione industriale”, “vigore vegetativo”, “capacità di accestimento” e “resistenza agli erbicidi”.



SECONDO CASO DI STUDIO: RISO «GLADIO» E RISO «SIRIO» - EDV? – 4 –

- nella valutazione della **predominante** derivazione e quindi **dell'essenziale derivazione**, occorre tenere in considerazione non solo le caratteristiche morfo-fisiologiche (test DUS) riportate nella Documentazione della domanda di registrazione di una nuova varietà vegetale, ma anche **caratteristiche più prettamente commerciali legate alla specifica varietà in esame**.
- Le caratteristiche essenziali di una varietà risicola, ovvero di una varietà agricola, sono dunque più quelle legate ad aspetti fisiologici, agronomici e industriali che quelle legate ad aspetti morfologici - ad eccezione di quegli aspetti morfologici, come il tipo di granello nelle varietà di riso, , che impattano sul consumatore finale.



SECONDO CASO DI STUDIO: RISO «GLADIO» E RISO «SIRIO» - EDV?

- 5 -

Le risposte al Quesito - 1

Caratteristiche essenziali di una varietà risicola si devono intendere le seguenti proprietà:

- il tipo di granello,
- durata del ciclo vegetativo,
- capacità produttiva,
- qualità del riso ottenuto ovvero la resa alla lavorazione industriale,
- il vigore vegetativo
- la capacità di accestimento e
- la resistenza agli erbicidi”



SECONDO CASO DI STUDIO: RISO «GLADIO» E RISO «SIRIO» - EDV? – 6 –

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI CHE INCIDONO SULLA VALUTAZIONE DELLA «ESSENZIALE DERIVAZIONE» ?

Dalla Relazione d'Ufficio:

*A tal fine, lo scrivente CTU, per determinare quale siano le varietà che costituiscono lo “stato dell’arte” per Gladio in relazione al quale valutare **l’unicità della combinazione di caratteristiche essenziali**, rileva che in questa sede si sta valutando l’eventuale “contraffazione” della privativa EU5198 avente per oggetto Gladio.*

Tale privativa è stata depositata il 16 dicembre 1998 come risulta dall’allegato 8 a questa Relazione. Poiché nel 1998 la pubblicazione delle nuove varietà di riso nel Registro Nazionale è avvenuta il 23 marzo 1998 (quindi anteriormente al deposito della privativa di Gladio), tutte le varietà iscritte al Registro Nazionale comprese quelle iscritte nel 1998 possono ragionevolmente essere prese in considerazione come facenti parte dello “stato dell’arte” (varietà “notoriamente conosciute”).



SECONDO CASO DI STUDIO: RISO «GLADIO» E RISO «SIRIO» - EDV? - 7 -

La risposta al Quesito del CTU

Nel caso in cui **NON si considerino** le caratteristiche “elevata capacità produttiva” e “elevata resa alla lavorazione”, in quanto fortemente influenzate dalle condizioni ambientali, Sirio CL riproduce le caratteristiche essenziali “granello lungo di tipo lungo B” e “ciclo vegetativo precoce” di Gladio.

Tuttavia, non essendo esse uniche e peculiari di Gladio in quanto già presenti in varietà risicole anteriori alla stessa (Pegaso, Adelio, Ghibli e Perseo), si può concludere che Sirio CL non è essenzialmente derivata da Gladio.

Nel caso in cui **si considerino** le caratteristiche “elevata capacità produttiva” e “elevata resa alla lavorazione” come caratteristiche essenziali di Gladio, **non sono state portate dalle parti prove che illustrino la riproduzione da parte di Sirio CL** di tali caratteristiche. Pertanto in questo caso si può concludere che l'essenziale derivazione di Sirio CL da Gladio non è stata dimostrata.



SECONDO CASO DI STUDIO: RISO «GLADIO» E RISO «SIRIO» - EDV? - 8 -

CONCLUSIONI DEL CTU

Il CTU ritiene che, la **varietà SIRIO CL non costituisca una varietà essenzialmente derivata** dalla varietà GLADIO con riferimento alle caratteristiche “capacità produttiva”, “qualità del riso ottenuto ovvero resa alla lavorazione industriale”, “vigore vegetativo”, capacità di accestimento” e “resistenza agli erbicidi” per i seguenti motivi:

- la “capacità produttiva”, “qualità del riso ottenuto ovvero resa alla lavorazione industriale”, e la “capacità di accestimento” e il “vigore vegetativo” **sono caratteristiche fortemente influenzate da fattori ambientali e pertanto non possano essere considerate caratteristiche essenziali**, in base alla normativa vigente, ai fini della valutazione dell’essenziale derivazione di Sirio CL da Gladio
- Sirio CL non è una varietà essenzialmente derivata da Gladio con riferimento alla caratteristica “resistenza agli erbicidi”, in quanto **tale caratteristica deriva dal progenitore Clearfield** di Sirio e pertanto non deve essere considerata nella valutazione dell’essenziale derivazione.



SECONDO CASO DI STUDIO: RISO «GLADIO» E RISO «SIRIO» - EDV? - 9 -

LA DECISIONE DELLA CORTE DI PRIMA ISTANZA (TORINO) - MOTIVAZIONI 1

*Il CTU- dopo avere illustrato le caratteristiche essenziali di una varietà risicola e le **caratteristiche peculiari di GLADIO riprodotte in SIRIO CL** - ha escluso che sussista essenziale derivazione della seconda varietà dalla prima e ciò in quanto*

- alcune caratteristiche non sono “uniche e peculiari” di GLADIO ma erano già presenti in combinazione in altre varietà anteriori di riso mentre*
- altre caratteristiche (capacità produttiva, qualità di riso ottenuta ovvero resa alla lavorazione industriale, capacità di accostamento e vigore vegetativo) **non possono essere considerate caratteristiche essenziali ai fini che qui interessano perché fortemente influenzate dall’ambiente** e comunque in quanto alcune di esse non peculiari di GLADIO ma già presenti in precedenti varietà in combinazione con quelle relative al tipo di granello e alla durata del ciclo vegetativo.*



SECONDO CASO DI STUDIO: RISO «GLADIO» E RISO «SIRIO» - EDV? - 10 -

LA DECISIONE DELLA CORTE DI PRIMA ISTANZA (TORINO) - MOTIVAZIONI 2

- *è del tutto irrilevante stabilire se le caratteristiche che la seconda varietà ha ereditato dalla prima siano “peculiari” di quest’ultima e non siano presenti in alcuna altra varietà del tutto estranea alla derivazione, trattandosi, per l’appunto, di un requisito non richiesto né implicitamente né esplicitamente dalla normativa comunitaria ed essendo peraltro incontrovertito che non si tratta di caratteri che SIRIO CL ha ereditato dall’altro genitore CLEARFIELD (da cui SIRIO CL ha invece ereditato la sola resistenza agli erbicidi).*
- *Ritiene quindi il Collegio che SIRIO CL sia varietà essenzialmente derivata da GLADIO nel senso indicato dall’art. 13 del regolamento Ce/2010/1994.*
- *In SIRIO CL prevale infatti il materiale genetico del genitore GLADIO rispetto a quello dell’altro genitore, (dall’analisi del DNA - cfr. relazione Piffanelli - risulta che 21 marcatori su 25 sono ereditati da GLADIO e solo 4 dall’altro genitore), SIRIO CL (cfr. sempre relazione Piffanelli, già citata sul punto) è molto probabilmente il risultato di un re-incrocio con GLADIO e, soprattutto, SIRIO riproduce le quattro caratteristiche genotipiche di GLADIO (tipo di granello; durata del ciclo vegetativo; capacità produttiva; qualità del riso ottenuto, ovvero resa alla lavorazione industriale) che non ha ereditato dall’altro genitore CLEARFIELD.*
- *Le poche differenze riscontrate, inoltre, non sono rilevanti*



CONCLUSIONI

COSA PU ESSERE DEDOTTO DA QUANTO PRESENTATO?

- UNA PVR (PLANT VARIETY RIGHT) PUÒ ESSERE PIÙ DEBOLE DI UN DIRITTO DI BREVETTO;
- UNA PVR PUÒ ESSERE PIÙ DIFFICILE DA AZIONARE;
- È FONDAMENTALE MANTENERE IL CONTROLLO DEL MATERIALE RIPRODUTTIVO
- È FONDAMENTALE INSERIRE NEL QUESTIONARIO TECNICO ALL'ATTO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA CARATTERISTICHE «ESSENZIALI» DELLA VARIETÀ AL DI LÀ DI QUELLE PROPRIE PER I TEST DUS

Grazie per l'attenzione!!!



STUDIO TORTA
Patents | Trademarks | Designs

TORINO | MILANO | ROMA | BOLOGNA | TREVISO | RIMINI

www.studiotorta.com

